



**POLICY SULLA
CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

Premessa

In conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari CONSOB (di seguito "Regolamento Intermediari"), in recepimento della Direttiva MiFID 2004/39/CE e della Direttiva 2006/73/CE, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA adotta la seguente strategia interna per la classificazione della propria clientela.

Il documento si compone della strategia e di tutti i suoi allegati.

Tutti i dipendenti della Banca sono tenuti a prendere visione della seguente strategia interna di classificazione e ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

1. Definizione di ciascuna categoria di clientela

La Banca, in linea con il Regolamento Intermediari, individua tre categorie di investitori – "Controparti Qualificate", "Cliente Professionale" e "Cliente al dettaglio" – in ragione delle quali vengono graduate le misure di protezione dei medesimi.

Controparti Qualificate

Si definiscono "Controparti Qualificate" ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari, i clienti rappresentati dai soggetti previsti dall'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1, 2, 3 e 5 del TUF a cui sono prestati i seguenti servizi di investimento:

- i. Esecuzione di ordini;
- ii. Negoziazione per conto proprio;
- iii. Ricezione e trasmissione di ordini.

In particolare i soggetti che possono essere considerati quali Controparti Qualificate, nell'ambito della prestazione dei citati servizi di investimento, sono i seguenti:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, le Sgr, le Società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario, le società di cui all'art. 18 del Testo Unico Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 1 del T.U.F.);
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 2 del T.U.F.);
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 3 del T.U.F.);
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti All'Unione Europea (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 5 del T.U.F.);
- Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui al Regolamento Intermediari art. 58 comma 2, quali:
 - o i soggetti indicati nell'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamati al comma 1 dell'art.58, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati al comma 1 dell'art.58 (si fa rimando all'elenco nel presente documento alla sezione 1.2, punti 1 e 2).

- le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede.

Cliente Professionale

Si definisce “**Cliente Professionale**”, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, il cliente professionale **privato** che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (“cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”) e il cliente professionale **pubblico** che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del Testo Unico.

La categoria dei clienti professionali privati di diritto comprende:

- 1) soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
 - banche;
 - imprese di investimento;
 - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio;
- 2) - le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

○ totale di bilancio (Totale dell'Attivo Patrimoniale):	20 EUR/milioni
○ fatturato netto (Fatturato al netto degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte connesse con il volume di affari):	40 EUR/milioni
○ fondi propri (Capitale di rischio):	2 EUR/milioni

 - gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

Si definisce “**Cliente Professionale**” **pubblico**, il cliente professionale che soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del Testo Unico (“cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”).

Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- a) il Governo della Repubblica
- b) la Banca d'Italia

La Banca deve informare il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente

professionale e che sarà trattato come tale, a meno che la Banca e il cliente convengano diversamente. La Banca inoltre informa il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello più elevato di protezione.

Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

Cliente al Dettaglio

Si definisce “**Cliente al Dettaglio**”, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento Intermediari, il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.

Cliente

Si definisce in generale «cliente» la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori (ex art. 26 - comma 1 lettera c) del Regolamento Intermediari).

2. Individuazione dei livelli di protezione assegnati a ciascuna categoria di clientela

Alle categorie di clientela previste dalla normativa sono riconosciuti differenti gradi di esperienza professionale a cui si associa corrispondentemente un diverso livello di tutela.

Alla categoria delle “**Controparti Qualificate**” viene riconosciuto un **livello minimo di protezione regolamentare**: ad esse non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 del Regolamento Intermediari (in materia di “Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti”; “Adeguatezza, Appropriatezza, e mera esecuzione o ricezione degli ordini”; garanzia di “Best Execution”; “Gestione degli ordini dei clienti”; “Incentivi”; “Rendicontazioni e registrazioni”), ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49 (relativo all'obbligo di pubblicazione degli ordini con limite di prezzo di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato).

Alla categoria dei “**Clienti Professionali**” viene riconosciuto un **livello medio di protezione regolamentare** considerato che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”), sia già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali. Per tale ragione ai clienti professionali:

- non viene effettuata la valutazione dell'appropriatezza, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Intermediari;
- viene fornita una minore informativa relativa a:
 - o descrizione dell'intermediario e dei servizi offerti, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Intermediari;
 - o informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, con specifico riferimento all'ipotesi in cui i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario e all'esistenza e ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'intermediario, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o somme di denaro del cliente o di eventuali diritti di

- compensazione esistenti in relazione ad essi. Ciò ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Intermediari;
- informazioni sui costi e sugli oneri degli strumenti finanziari e dei servizi offerti, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Intermediari.

Alla categoria dei “**Clienti al Dettaglio**” viene riconosciuto il **massimo livello di protezione**.

3. Modalità di acquisizione della Clientela

I soggetti preposti al contatto della clientela sono gli operatori di Filiale e dell'Unità Organizzativa Personal Banking.

La documentazione da acquisire per l'accertamento della classificazione dichiarata è la seguente:

Imprese di Grandi Dimensioni

Documentazione attestante: il totale di bilancio, il fatturato netto ed i fondi propri

Cliente professionale su richiesta:

Dichiarazione attestante:

- l'effettuazione di operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio, inclusi i depositi a contanti, superiore ai 500.000 Euro;
- che il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

4. Comunicazione Classificazione alla Clientela

L'art. 35, comma 1, del Regolamento Intermediari impone alla Banca di comunicare ai Clienti la nuova classificazione attribuita.

Al riguardo l'operatore, dopo aver individuato la classe di appartenenza del Cliente, deve consegnargli, ovvero provvedere all'invio al domicilio, dell'apposita comunicazione informativa, ed in particolare:

- Modulo “Cliente al Dettaglio” – Allegato 1;
- Modulo “Cliente Professionale” – Allegato 2;
- Modulo “Controparte Qualificata” – Allegato 3.

In ciascun modulo è altresì riportata l'informativa per i clienti, espressamente prevista dall'art. 35, comma 2, del Regolamento Consob Intermediari, circa l'eventuale diritto di richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari, la controparte qualificata è tenuta a comunicare alla Banca l'accettazione della classificazione in qualità di “controparte qualificata”.

5. Registrazione nella procedura informatica della classificazione della Clientela

Per l'accensione di nuovi rapporti, nei soli casi di “Clienti al Dettaglio”, gli operatori di Filiale e dell'Unità Organizzativa Personal Banking provvedono alle necessarie registrazioni anagrafiche. Nel caso di richiesta, da parte del cliente, di diversa classificazione rispetto a quella assegnata (Cliente Professionale – Controparte) dovrà essere prodotta la necessaria documentazione all'Unità Organizzativa Titoli e Interbancario.

La documentazione verrà esaminata dalla stessa Unità Organizzativa Titoli e Interbancario di concerto con la Funzione Credito, il cui supporto si rende necessario in particolare per

l'individuazione delle imprese di grandi dimensioni. Secondo l'esito della verifica, accoglimento o non accoglimento della richiesta, verranno eseguite le opportune registrazioni sull'archivio anagrafico.

6. Variazione della classe di appartenenza del Cliente

La regolamentazione CONSOB consente alla clientela di richiedere una differente classificazione. Sono quindi consentiti, fatta salva la sussistenza dei requisiti necessari, i seguenti passaggi da una classe ad un'altra di clientela:

- da controparte qualificata → a cliente al dettaglio (downgrade)
- da controparte qualificata → a cliente professionale su richiesta (downgrade)
- da cliente professionale di diritto → a cliente al dettaglio (downgrade)
- da cliente al dettaglio → a cliente professionale su richiesta (upgrade)

Il cliente utilizzerà a tal fine il modulo di richiesta di passaggio ad altra categoria previsto nell'allegato 4.

In caso di richiesta di *downgrade*, la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA valuterà tale richiesta e verrà sottoscritto un accordo tra le parti che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

In caso di richiesta di *upgrade*, verrà avviato l'iter per la valutazione della richiesta di seguito descritto.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA ha individuato l'Unità Organizzativa Titoli e Interbancario e la Funzione Credito (di seguito "la funzione") quali responsabili delle valutazioni delle richieste di variazione della classe di appartenenza.

Valutazione della richiesta di passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionale di diritto (privato)

La "funzione" deve valutare la richiesta avanzata dal cliente e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il passaggio di categoria sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari.

La normativa citata indica che il possesso dei requisiti di professionalità previsti per i dirigenti e gli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione devono risultare soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Nel caso il cliente sia stato classificato come cliente al dettaglio e richieda di passare alla categoria di cliente professionale, la Banca deve consegnare e far sottoscrivere al cliente, prima della valutazione della richiesta, l'Allegato 5 contenente la comunicazione delle conseguenze derivanti dal minor livello di protezione.

La Banca deve comunicare al cliente l'accettazione della richiesta di passaggio tramite l'Allegato 6.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, la Banca deve comunque comunicare tale circostanza tramite l'Allegato 7.

Valutazione della richiesta di passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionale pubblico

Secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze possono chiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹, e gli enti pubblici nazionali e regionali che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva e strumenti finanziari.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i clienti professionali, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

L'iter per la valutazione e accettazione della richiesta di variazione prevede che:

1. i clienti debbano comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti sopra indicati e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto. Alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
2. la "funzione" debba avvertire il cliente, con chiarezza in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere
3. i clienti debbano dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti
4. la "funzione", prima di accettare una richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, debba adottare le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati in precedenza e che il responsabile della gestione finanziaria firmatario del contratto abbia reso la dichiarazione richiesta al precedente punto 1.
5. l'intermediario rilasci al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che l'intermediario ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.
6. il cliente informi l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la sua classificazione.

¹ L'articolo fa riferimento a Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni dei Comuni, ai Consorzi cui partecipano Enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività di rilevanza economica e imprenditoriale e dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali.

La Banca deve comunque adottare provvedimenti appropriati se constatata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

7. Revisione periodica della classificazione

E' previsto un processo di revisione annuale della classificazione della clientela, realizzato per il tramite dell'outsourcer Centro Servizi Elettronici (CSE), Società Consortile di San Lazzaro di Savena (BO).

8. Funzioni preposte allo svolgimento dei controlli sull'attività di classificazione

Sono previsti due differenti livelli di controllo sull'attività di classificazione svolta dagli addetti.

In particolare:

- un **controllo di linea** svolto dai Responsabili delle Filiali, dell'Unità Organizzativa Personal Banking e/o delle Funzioni Finanza e Credito, adibiti alla classificazione, finalizzato a verificare la correttezza delle procedure adottate in materia di classificazione (inserimento in procedura, richiesta dei requisiti, invio/consegna documentazione, ecc.);
- un **controllo a campione** svolto dalla Funzione di Compliance sulla clientela classificata tra i "Clienti Professionali" e "Controparti Qualificate", volto ad accertare sia la presenza di eventuali errori nelle procedure di classificazione (es. insussistenza dei requisiti indispensabili), sia la correttezza del controllo di linea. Tali controlli devono riguardare anche la corretta gestione del processo di richieste di variazioni da parte della clientela.

Un **controllo di terzo livello** spetta infine all'Internal Audit della Banca che ha il compito di validare, a campione e periodicamente, tutto il processo di classificazione della clientela nonché le eventuali richieste di variazione della stessa.

Gli eventuali errori di classificazione devono essere tempestivamente comunicati ai responsabili delle Filiali, dell'Unità Organizzativa Personal Banking e delle Funzioni Finanza e Credito per le opportune attività di sistemazione dell'anomalia rilevata e, per conoscenza, alla "Funzione" di Compliance.

9. Archiviazione della documentazione

Tutta la documentazione consegnata/ricevuta dalla Clientela deve essere archiviata nel dossier del cliente.

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA